



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

15. Havendo determinatio &c. Edictum normam præscribens Confessariis
Ordinariis, & extraordinariis Sanctimonialium quorumque Monasteriorum
Almæ Urbis observandam.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

ò Collegio, anche degl'Orfannelli, che in avvenire debbano osservare puntualmente li sudetti ordini, e tassa, ed abolire qualsivoglia altra Tassa particolare, che si trovasse fatta in contrario sotto la pena di dieci scudi, delli quali si darà la metà all'Accusatore, che farà tenuto segreto, ed altre pene contenute nel nostro Decreto posto nel principio del detto nuovo Statuto, anche maggiori à nostro arbitrio, oltre la restituzione degl'emolumenti indebitamente presi, non obstante, che si dica essersi così convenuto, ò praticato per il passato, ò spontaneamente dati da gl'Eredi per causa del medemo Funerale.

E per maggiormente facilitare l'osservanza del presente Editto potranno li Ministri de sudetti luoghi pii esibire nella Segreteria del nostro Tribunale le loro tasse particolari, ed antiche, perche si accommoderanno secondo il detto nuovo Statuto, e s'esi riconoscerà altra opera, che meriti la mercede, si tassa à proporzione.

Ricordando à tal proposito la disposizione fatta nel nuovo Statuto del Clero, cioè, che si come i Regolari, e gl'Ecclesiastici Secolari incorrono nella pena della scomunica da Sacri Canonici riservata alla Santa Sede Apostolica, se inducono alcuno ad eleggere la sepoltura nelle loro Chiese, così anche qualsivoglia Secolare, e Confratello di qualsivoglia Archiconfraternità, e Congregazione Laicale incorreranno nella scomunica riservata à Noi, se parimente indurranno alcuno à sepolcristi nelle Chiese, ò sepolture delle medesime loro Confraternite.

Ordiniamo ancora, che il presente Ordine si tenga affisso nelle Sagrestie di dette Archiconfraternite, di Compagnie, e di Ospedali ed anche in luogo visibile dentro l'Ospedale medemo sotto le pene sudette. Dato in Roma dalla nostro solita Residenza questo dì 22. Agosto 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Cuggiò Segr.

XV.

EDICTUM

Normam præscribens Confessariis ordinariis, & extraordinariis Sanctimonialium quorumque Monasteriorum Almae Urbis observandam.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Havendo determinato il Sagro Concilio di Trento nella Sessione 25. c. 10. de Regul. & Monial. doverli dare alle Monache due, ò tre volte l'anno il Confessore straordinario: *Qui omnium confessiones audire debeat*; Più volte coll'esempio delle Ordinazioni fatte dal Glorioso S. Carlo Borromeo, che si leggono negl' Atti della Chiesa di Milano, e inerendo alle risoluzioni della Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari, affine la sudetta disposizione del Sagro Concilio habbia pienamente il fine, e l'effetto, per il quale è stata istituita, con varii Editto emanati dal nostro Tribunale è stato ordinato, che tutte le Monache siano obligate à presentarsi al sudetto Confessore straordinario, e benchè sia in arbitrio loro di confessarsi al medesimo, debbano però far quel atto, *Ut monita salutis recipiant, & actum subjectionis exercent*; Ed in oltre, che durante la facoltà del detto Confessore straordinario, non debba il Confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno

ascoltare le Confessioni di alcuna Monaca, e ciò per giuste, e rilevanti cause, per le quali in qualche Sinodo l'iocefano si è posta la scomunica ipso facto alli Confessori ordinarii, ed alcune Religioni per Costituzione generale han proibito con pene gravissime alli Confessori ordinarii delle Monache à loro soggette, se si accostano alli loro Monasteri nel tempo che vi stà lo Sraordinario; Che però la Santità di nostro Signore inerendo alle sudette disposizioni ordina, e comanda alle R. R. Madri superiori, e Monache di tutti li Monasteri, e Conventi di quest'Alma Città, ed anche agli stessi Confessori ordinarii e straordinarii delle medesime le cose infrastrate.

Primo. Che in occasione, che si concede secondo il solito il Confessore straordinario à qualche Monastero, debbano come sopra presentarsi al medesimo tutte le Monache, incominciando dalla Superiora, le Novizie, Educande, ed altre Secolari, che colle dovute licenze vi dimorano, sotto pena alle Superiori della privazione del loro Ufficio, ed alle Monache della privazione della voce attiva, e passiva per un anno, sicome stà disposto dell'Editto emanato sotto li 18. Luglio 1601. d'ordine della san. me. di Clemente VIII., ed alle Secolari sotto pena di esser licenziate dal Monastero.

Secondo. Che per tutto il tempo, che dura la facoltà concessa al Confessore straordinario, non ardisca il Confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno sentire le confessioni di alcuna Monaca; ancorche sia la Superiora, Novizia ò Conversa, ne di altra Persona, che dimora nell'istesso Monastero; nè queste debbano confessarsi al medesimo, sotto pena della privazione dell'Ufficio al detto Confessore, ed alle Monache sotto le pene sudette, come parimente fù ordinato nel medesimo Editto.

Terzo. Per conservare la pace nelli Monasteri, e per la buona direzione, e profitto spirituale delle Religiose, ordina la Santità Sua alle Monache e Secolari sudette sotto le medesime pene, ed à tutti li Confessori ordinarii, e straordinarii Secolari, e Regolari di qualsivoglia Monastero di quest'Alma Città sotto pena di carcere, ed altre ad arbitrio, che finito, e terminato, che hanno il loro ufficio, non debbano più accostarsi alli detti Monasteri, nelli quali han sentito le confessioni sacramentali, ne tener corrispondenza con qualsivoglia Monaca, inclusa anche la Superiora, Novizia, Educanda, ò altra, che dimora nelli sudetti Monasteri, benchè sia per lettere, ed in materie di spirito; essendosi osservato coll'esperienza, che simili corrispondenze, e scissure nelle Comunità Religiose, e quel ch'è più, la poca obediencia alli Confessori ordinarii, e straordinarii attuali.

Finalmente la Santità Sua ordina, che il presente Editto sia universale à tutti li Monasteri, e Case d'Oblate di quest'Alma Città, anche quelli governati da Regolari, e che hanno Protettori particolari, ancorche fossero l'Eminentissimi Sig. Cardinali.

Volendo, che il presente ordine, intimato che sarà alli Monasteri, e loro Confessori con lasciarne la copia, ò l'esemplare, che dovrà star sempre affisso nel Monastero, e nella stanza del Confessore, abbia la medesima forza, come se fosse à ciascheduno ò ciascheduna personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 12. Dicembre 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Can. Cuggiò Segr.